



CITTÀ DI ARICCIA (Città Metropolitana di Roma Capitale)

OGGETTO: Divieto di utilizzare i contenitori affidati in comodato d'uso dal gestore del servizio, conferendovi rifiuti urbani sia da parte di soggetti residenti o svolgenti attività di ogni tipo nel Comune di Ariccia, ma non in possesso di tali contenitori oppure utilizzando contenitori diversi da quelli consegnati dallo stesso gestore, sia da parte di soggetti che non siano residenti e non svolgano alcuna attività nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e, in particolare il comma 3 di tale articolo, che dispone quanto segue: «[...] sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4, nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti»;

Visto l'articolo 192 del medesimo decreto legislativo, articolo che prescrive, al comma 1, che «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati» e, al comma 2, che «è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee»;

Visto l'articolo 198 del decreto legislativo menzionato, articolo che disciplina le competenze dei Comuni riguardo alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprendendo, tale gestione, come prevede il comma 2, lettere a), b) e c), «le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani», «le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» e «le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi»;

Visto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 25 giugno 2015;

Dato atto che l'articolo 51, rubricato "DIVIETI", di detto regolamento prescrive, al comma 5, che sono vietati, tra l'altro, «l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza» e «il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale»;

Considerato che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzazione e nel consumo di beni dai quali originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;

Ricevute numerose segnalazioni che sia da parte di soggetti residenti o svolgenti attività di ogni tipo nel Comune di Ariccia vengono utilizzati contenitori di rifiuti urbani diversi da quelli a loro affidati in comodato d'uso dal gestore del servizio oppure contenitori di rifiuti urbani benché essi non ne risultino comodatari tramite lo stesso gestore e, soprattutto, che l'utilizzazione di contenitori di rifiuti urbani viene attuata da soggetti non residenti e non svolgenti alcuna attività nel territorio comunale, mediante il conferimento, ad opera di tutti questi soggetti, di rifiuti urbani molto spesso non osservando le modalità riguardanti la raccolta differenziata;

Ritenuto che i casi di frequente utilizzazione irregolare del conferimento dei rifiuti urbani configura un problema di igiene pubblica tale da rendere opportuno, per assicurare la tutela igienico-sanitaria, emanare un'ordinanza sindacale basata sulla norma recata dall'articolo 50, comma 5, 1° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 11 del 26 gennaio 2017, avente ad oggetto "Aumento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in assenza di diversa disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dal sindaco",

ORDINA

ai soggetti residenti o svolgenti attività di ogni tipo nel Comune di Ariccia non possessori di contenitori di rifiuti urbani avuti in comodato d'uso dal gestore del servizio oppure utilizzando contenitori diversi da quelli a loro affidati dallo stesso gestore nonché ai soggetti che non siano residenti e non svolgano alcuna attività nel territorio comunale di non servirsi, conferendovi rifiuti urbani, dei contenitori consegnati dal gestore ad altri soggetti.

COMUNICA

che, per ogni atto compiuto in violazione del divieto imposto con la presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 (euro quattrocento), stabilita dalla deliberazione giuntale richiamata nella premessa, qualora il trasgressore estingua la sanzione con il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DEMANDA

al Corpo della Polizia Locale in primo luogo, alla Stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato della Polizia di Stato di Albano Laziale il compito di controllare che quanto prescritto nella presente ordinanza sia precisamente osservato.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione al trasgressore o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione al medesimo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla contestazione immediata della violazione al trasgressore o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione al medesimo, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso pubblico con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente e che una copia di esso sia consegnata al Corpo della Polizia Locale e, tramite esso, alla Stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato della Polizia di Stato di Albano Laziale.

Ariccia, il 1° febbraio 2017

IL SINDACO
Roberto Di Felice